

Sent. n. 12/2025 pubbl. il 18/02/2025

Rep. n. 24/2025 del 18/02/2025

N. 4/2025 CCI - UQ. CONTR.

N. 5/2025 CCI - UQ. CONTR.

N. R.G. PU 12-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni promosso da **CRISTINA MONTENOV** (C.F.: MNTCST67C53A271Z) e **MIRCO MERCANTI** (MRCMRC57L29A271R), rappresentati dall'Avv. MAURIZIO MIRANDA ed altresì assistiti dal Rag. Attilio PECORA;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 21/01/2025 I Sig.ri MERCANTI e MONTENOV hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII nonché, trattandosi di coniugi conviventi e comune essendo le ragioni del sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 del medesimo CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC nominato Rag. Mario PALOMMELLA, ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati:

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € _____), sia verso istituti di credito che verso l'Erario, nel tentativo di fronteggiare le difficoltà di gestione dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti ottici di cui è titolare la Sig.ra Montenovi, alla quale partecipa quale collaboratore familiare il coniuge Sig. Mercanti. L'attività, in particolare non si è mai ripresa dallo squilibrio finanziario determinato dai furti di merce subiti e dai conseguenti finanziamenti accesi per il riacquisto della merce, squilibrio cui ha successivamente ulteriormente contribuito l'apertura di esercizi concorrenti nelle immediate vicinanze (con conseguente riduzione dei margini operativi dell'attività). La contrazione degli utili ha quindi determinato la morosità nel pagamento dei canoni di locazione e, successivamente lo sfratto a seguito del quale l'attività è stata trasferita in zona periferica, con ulteriore diminuzione del volume di affari.

La sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è confermata dalle verifiche svolte dall'OCC il quale ha attestato, nella propria relazione come il reddito medio mensile di entrambi i coniugi, pari ad _____, circa, sia quasi integralmente assorbito per assicurare al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Il patrimonio liquidabile facente capo ai ricorrenti sarebbe costituito, oltre che dalle esigue somme eccedenti la quota di reddito trattenibile dai debitori per il proprio



sostentamento, da un immobile in comproprietà tra i due debitori sito ad Ancona, via Francesco Petrarca, il cui valore è stimato in _____ nonché da altri due cespiti immobiliari di valore pari ad _____ 'uno e pressoché privo di valore l'altro.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, appare opportuno demandare la verifica alla fase successiva quando il liquidatore avrà piena contezza diretta della effettiva capacità reddituale dei ricorrenti nonché delle effettive esigenze di sostentamento del nucleo familiare.

Sotto diverso profilo la scrittura privata siglata dai ricorrenti al fine di poter distribuire in percentuali diversi fra loro il debito di cui sono contitolari i ricorrenti, ne va rilevata fin d'ora l'inopponibilità ai creditori che non hanno prestato assenso a detto accordo con conseguente necessità che il liquidatore verifichi la massa debitoria senza attestarsi sulla proporzione indicata dai ricorrenti, bensì attestandosi sulle regole procedurali in merito alla verifica della massa passiva e di quella attiva ed alle relative imputazioni all'esito della liquidazione dell'attivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **CRISTINA MONTENOV** (C.F.: MNTCST67C53A271Z) e **MIRCO MERCANTI** (MRCMRC57L29A271R),



NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC Rag. **Mario PALOMMELLA**

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore provveda a verificare la capacità reddituale dei ricorrenti anche ai fini della pronuncia ex art. 268 comma 4, lett. b).

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



Sent. n. 12/2025 pubbl. il 18/02/2025
Rep. n. 24/2025 del 18/02/2025

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 07/02/2025.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello



